

REGOLAMENTO SEZIONI CRA-ACEA

INDICE:

ART. 1: CARATTERI E FINALITA' DELLA SEZIONE

ART. 2: MODALITA' DI COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

ART. 3: ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 4: FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

ART. 5: RINVIO A NORME DI LEGGE

Art. 1- Caratteri e finalità della Sezione

Il CRA-ACEA favorisce la nascita di sezione tematiche all'interno del proprio ambito di azione. La sezione deve favorire il confronto e l'aggregazione dei soci del CRA-ACEA che intendono vivere assieme occasioni ricreative, culturali, sportive con la finalità di accrescere e di migliorare la conoscenza e lo scambio tra soci. Il servizio svolto dalle sezioni concorre alla crescita, formazione e socializzazione, nella prospettiva del benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità, affettive, relazionali e sociali di tutte le persone. Le sezioni hanno il dovere di organizzare tra i propri iscritti, e con il coinvolgimento verso i soci tutti del CRA-ACEA, una iniziativa ogni sei mesi. Inoltre proprio al fine della piena socializzazione tra soci è nelle sezioni, è possibile organizzare annuali specifici eventi che saranno caratterizzati prevalentemente da un coinvolgimento dell'ufficio di presidenza del CRA-ACEA.

Le sezioni hanno tutte sede presso la sede legale del CRA-ACEA.

Art. 2- Modalità di costituzione e iscrizione

La sezione è costituita su richiesta scritta di almeno 5 soci che verrà presentata all'ufficio di presidenza del CRA-ACEA. E' fatto divieto di costituire nuove sezioni qualora ne risultano nella sostanza già costituite.

L'ufficio di presidenza darà il formale "Nihil obstat" alla costituzione della sezione. La sezione resta costituita se restano iscritti non meno di 5 soci.

La iscrizione di un socio a qualsiasi sezione avrà decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta. L'ingresso alla sezione avverrà con formula scritta secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio di Segreteria del CRA-ACEA. (all.1)

Art. 3-Organi della sezione

Ogni sezione dovrà eleggere al proprio interno un Referente e un Economo. Gli aderenti alla sezione hanno il diritto di candidarsi per le cariche di Referente e di Economo.

Il Referente è eletto dagli iscritti alla sezione a maggioranza. Il referente dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca

decisa dal Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA, con la maggioranza dei presenti. Il referente risponde direttamente all'ufficio del Presidenza del CRA-ACEA per la gestione della sezione, per le attività svolte dalla sezione e per tutte le dinamiche di gestione che emergono durante l'anno, inoltre il referente programma le attività che la sezione intende promuovere e ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza del CRA-ACEA entro il 15 febbraio.

L'Economo è eletto dagli iscritti alla sezione a maggioranza. L'economo dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA, con la maggioranza dei presenti. Secondo le linee guida stabilite dallo statuto del CRA-ACEA, è responsabile della gestione dei fondi, tiene la contabilità della sezione. Verifica le entrate derivanti da attività di raccolte fondi. Redige entro il 15 febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato di giustificativi fiscalmente validi, che consegna all'ufficio di presidenza del CRA-ACEA. La mancata presentazione del bilancio consuntivo avvierà le procedure per la revoca del Referente e dell'Economo e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA si potrà procedere anche allo scioglimento della sezione stessa.

Art. 4-Finanziamenti e contributi

La sezione è beneficiaria di finanziamento diretto dal CRA-ACEA soltanto quando il numero degli iscritti alla stessa supera il numero di 20 soci iscritti. L'importo del finanziamento annuale concesso alle sezioni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA nel deliberato di approvazione del bilancio di previsione.

La sezione può stabilire di chiedere ai propri iscritti un contributo associativo mensile che può essere determinato tra 1€/mese e 6€/mese. La quota del contributo è determinata annualmente dalla sezione e comunicata all'ufficio di presidenza entro il 15 febbraio per consentire la gestione della ritenuta da parte degli uffici del CRA-ACEA.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita della sezione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre sezioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura del CRA-ACEA.

Art. 5-Rinvio a norme di legge

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti previste dalle leggi regionali ed alla legislazione in materia.

Il Consiglio di Amministrazione del CRA-ACEA ha il compito di dare interpretazione autentica al presente regolamento.

Roma 31 maggio 2016